



Allegato alla delibera <sup>ce</sup>  
n° ~~57~~ del 27/05/08  
65

1

04

**COMUNE DI TARANTO**  
**Direzione Servizi Sociali**  
**Segreteria**

\* \* \*

Via Veneto, 83 – fax 099 4581770 – 099 4581773  
segreteria.servizisociali@comune.taranto.it

**REGOLAMENTO PER L'ACCESSO AL SISTEMA INTEGRATO LOCALE  
DEI SERVIZI E DEGLI INTERVENTI SOCIALI**

**CAPO I**

**PRINCIPI GENERALI**

**ART. 1 OGGETTO**

Il presente Regolamento, nel rispetto della normativa nazionale, regionale in materia, definisce i criteri e le modalità di accesso al sistema integrato dei servizi e degli interventi sociali previsti dal Piano di zona al fine di eliminare e/o ridurre situazioni di disagio individuale e familiare.

La realizzazione del sistema integrato si realizza attraverso l'integrazione tra i servizi sociali e sanitari, la partecipazione attiva dei cittadini, il contributo delle organizzazioni del terzo settore e dei soggetti privati.

**ART. 2 PRINCIPI ISPIRATORI**

Gli interventi ed i servizi previsti dal Piano di zona in favore della comunità si fondano sul rispetto dei seguenti principi:

- a) *tutela della vita umana sin dal suo inizio così come previsto dalla legge n.194 del 22.5.78*
- b) *dignità della persona e garanzia di riservatezza*
- c) *pari opportunità tra uomo e donna*
- d) *libertà di scelta dell'utente e, ove impossibilitato, dei suoi familiari rispetto all'accesso dei servizi offerti*
- e) *adeguatezza delle prestazioni rispetto alle esigenze della persona*
- f) *universalità di accesso al sistema integrato dei servizi sociali*
- g) *valorizzazione del ruolo della famiglia e delle sue potenzialità*
- h) *riconoscimento della persona come protagonista attiva nell'ambito dei principi di solidarietà e di auto-organizzazione*
- i) *sostegno per il recupero della condizione di autonomia nei confronti della persona non autosufficiente*

### **ART. 3 FINALITÀ**

Gli interventi ed i servizi sociali offerti sono finalizzati a migliorare la qualità di vita di tutti i cittadini attraverso:

- a) il coinvolgimento di tutte le strutture e risorse presenti sul territorio per creare una rete di servizi con la caratteristica dell'universalità e destinata alla generalità dei cittadini*
- b) il mantenimento dei soggetti nel loro ambiente familiare*
- c) il reinserimento nel tessuto sociale, scolastico, lavorativo dei soggetti svantaggiati socialmente*
- d) azioni di supporto alla famiglia riconoscendo alla stessa un ruolo fondamentale nella crescita della persona*
- e) l'informazione e la consulenza per garantire a tutti opportunità di accesso ai servizi*
- f) il soddisfacimento delle esigenze di tutela residenziale e semiresidenziale delle persone non autosufficienti*
- g) il contenimento del disagio mediante interventi psico-sociali, educativi mirati ed appropriati ad ogni singolo caso*
- h) misure di contrasto alla povertà ed all'esclusione sociale*

Gli interventi attivati in favore dei cittadini prevedono il loro coinvolgimento e l'assunzione di precisi impegni e responsabilità eventualmente estesi anche ai loro familiari, nell'ambito di un progetto di aiuto e di presa in carico diretto al conseguimento degli obiettivi di cui al presente disciplinare.

### **ART. 4 DESTINATARI DEGLI INTERVENTI**

Fermo restando il diritto per tutti di usufruire dei servizi e degli interventi sociali, possono accedere al sistema integrato dei servizi, con modalità e criteri omogenei, nel rispetto delle pari opportunità e delle normative statali e regionali in materia, tutti i cittadini, i nuclei familiari residenti nel Comune di Taranto.

I servizi sono anche rivolti ai cittadini della Comunità europea e loro familiari nonché ai cittadini stranieri in base a quanto previsto dalle normative vigenti. Il sistema integrato di interventi e servizi ha come primi destinatari, in un'ottica di prevenzione e di sostegno i soggetti portatori di bisogni gravi.

Nella prospettiva universalistica ed inclusiva della cittadinanza sono riconosciute ai sensi dell'art. 2 del Regolamento d'attuazione della legge regionale n.19/2006, priorità di accesso ai soggetti in condizione di fragilità sociale, ai soggetti portatori di disabilità fisica, sensoriale, psichica, ai soggetti sottoposti a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria, ai minori di anni 14, agli anziani ultrasessantantacinquenni soli e/o non autosufficienti.

Le prestazioni/servizi sono estese anche alle persone occasionalmente o temporaneamente presenti sul territorio locale qualora si verificano inderogabili ed urgenti necessità socio-assistenziali che richiedano interventi indifferibili, aventi il carattere della temporaneità e straordinarietà e volti al superamento della situazione di contingente bisogno.

Diversamente per gli interventi non ritenuti indifferibili/ urgenti, sarà cura del servizio sociale prendere opportuni contatti con il comune di residenza dell'interessato, ai fini di concordare un piano di intervento, le cui spese saranno assunte dall'amministrazione competente per residenza.

Sono erogati gratuitamente i servizi di cui all'art. 2 co. 3 del Reg. Regionale n. 4 del 18/01/2007.

Per tutti gli altri servizi è richiesta la contribuzione dei cittadini al costo del servizio.

Pertanto ai sensi delle normative vigenti, l'unico strumento di valutazione idoneo a definire quali soggetti, in condizioni di bisogno, possono accedere a servizi e prestazioni agevolate in che misura ed a quale costo, è rappresentato dall'ISEE che valuta la capacità economica del nucleo familiare con l'utilizzo di criteri unificati in grado di dare certezza di parità di trattamento e congruenza della prestazione sociale erogata.

E' fatto salvo il diritto del cittadino a non essere soggetto a valutazione. In tal caso l'accesso alla prestazione sociale avverrà senza il godimento di alcuna agevolazione tariffaria o di priorità dipendenti dalla situazione economica.

## **ART. 5 INDIVIDUAZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE**

Per determinare l'effettiva condizione economica degli utenti richiedenti un servizio, si procede alla definizione del nucleo familiare.

A tal proposito si precisa che il nucleo familiare è composto dal richiedente medesimo e dai componenti la famiglia anagrafica ai sensi dell'art. 4 comma 1 del D.P.R. n.223 del 30.5.1989 e del D.P.C.M. n. 221 del 7.5.1999 e dai soggetti considerati a carico dei richiedenti ai fini IRPEF anche se non conviventi.

## **ART. 6 CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA**

Ai soli fini dell'accesso alle prestazioni ed ai servizi offerti dall'Ente locale l'ISE (indicatore della situazione economica) è calcolato tenendo conto della seguente formula:

$$ISE = R + 0,2 P$$

dove *R* rappresenta il reddito e *P* il patrimonio calcolati ai sensi del decreto legislativo n. 109/98 e successive modificazioni.

L'indicatore della situazione economica equivalente ISEE è calcolato sulla base della seguente formula:

$$ISEE = ISE/S$$

dove *S* tiene conto della composizione del nucleo familiare rapportata a dei parametri ed ad altre particolari caratteristiche del nucleo familiare come definiti nel richiamato decreto legislativo e successive modificazioni, in maniera tale da rideterminare la capacità economica del nucleo familiare con riferimento alle sue caratteristiche.

Le richieste di accesso ai servizi ed alle prestazioni sociali agevolate devono ai sensi della normativa vigente, essere accompagnate dalla dichiarazione sostitutiva unica e dall'attestazione ISEE in corso di validità.

L'Ente può ad ogni modo richiedere, tramite autocertificazione, notizie integrative relative alla situazione economica, lavorativa, patrimoniale dell'intero nucleo e ogni altro documento utile a verificare lo stato di bisogno. Il Comune, inoltre, terrà conto di eventuali redditi non dichiarati nella certificazione ISEE, poiché non imponibili fiscalmente, ma rilevanti ai fini della capacità reddituale del nucleo (pensione di invalidità, indennità di accompagnamento, rendite INAIL etc).

## **ART. 7 CRITERI PER LA COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DEL SERVIZIO**

La compartecipazione degli utenti alla spesa per l'accesso e la fruizione dei servizi a domanda individuale, dovrà essere graduale nel rispetto dei criteri di equità e di solidarietà, far riferimento a metodologie di valutazione imparziali e trasparenti, utilizzare procedure semplici a fronte della richiesta di agevolazione del cittadino e dovrà tener conto, nel progetto di cura e di

intervento assistenziale, del coinvolgimento e della responsabilità degli obbligati agli alimenti, anche se non conviventi, ai sensi dell'art.433 e seguenti del Codice Civile, così come indicato dall'art. 6 co. 1 Reg. Regionale n. 4 del 18.01.2007.

Nei casi di estrema urgenza, valutati dal Servizio Sociale professionale, si procederà ad attivare comunque l'intervento al di là se il costo sia a carico o meno dell'Ente, fatti salvi eventuali recuperi.

Limitatamente alle prestazioni agevolate, per le persone affette da disabilità grave e per le persone anziane ultrasessantacinquenni non autosufficienti, art. 4 della legge n.104/92, abbinabili di percorsi assistenziali integrati di natura socio-sanitaria erogati a domicilio o in ambiente residenziale a ciclo diurno o continuativo, sarà considerata la sola situazione economica del soggetto disabile/anziano richiedente la prestazione.

Anche in tale circostanza, saranno considerati tutti i redditi, a qualsiasi titolo percepiti, non dichiarati ai fini ISEE poichè non imponibili fiscalmente, ma rilevanti ai fini della capacità economica del richiedente.

## **ART. 8 DETERMINAZIONE PER LA COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DEL SERVIZIO**

Per la determinazione della compartecipazione al costo delle prestazioni sociali si procederà nel seguente modo:

- a) *E' esentato da ogni forma di compartecipazione il soggetto con una situazione economica al di sotto della soglia ISEE minima regionale pari a euro 7.500,00.*
- b) *E' tenuto a corrispondere per intero il costo del servizio il soggetto con una situazione economica al di sopra della soglia ISEE massima regionale individuata in euro 30.000,00. Entrambe le soglie ISEE minima e massima saranno aggiornate annualmente con atto della Giunta Regionale.*
- c) *Il soggetto con una situazione economica valutata con un ISEE compreso tra la soglia minima e massima di cui ai precedenti punti a e b è tenuto a corrispondere una quota agevolata di compartecipazione al costo del servizio, strettamente correlata alla propria situazione economica e determinata in percentuale rispetto al costo unitario del servizio e scaturente dalla seguente formula:*

$$\frac{\text{ISEE richiedente - valore soglia minima regionale}}{\text{valore soglia massima regionale - valore soglia minima regionale}} \times 100$$

L'Ente annualmente stabilisce le tariffe dei servizi da applicarsi per il calcolo della quota di compartecipazione al costo del servizio e può stabilire, per specifiche tipologie di servizi, soglie diverse nonché le relative quote di compartecipazione.

Gli obbligati agli alimenti in base all'art. 433 e seguenti del c.c. sono convocati preliminarmente, ove possibile, allo scopo di accertare un loro coinvolgimento nel progetto assistenziale ed, avendone i mezzi, per un'assunzione diretta finalizzata a far fronte alle esigenze economiche del richiedente.

La presenza di parenti obbligati agli alimenti ed in grado di provvedervi, esclude di norma, l'onere della spesa a carico dell'ente locale.

Pur tuttavia, sarà cura degli operatori del Servizio Sociale informare la persona o il suo tutore, amministratore di sostegno, sul diritto di potersi rivolgere direttamente agli obbligati agli alimenti, richiedendo l'intervento dell'Autorità Giudiziaria, qualora i parenti dovessero risultare inadempienti ai loro obblighi civili.

In tale circostanza, anche l'Ente Civico può procedere alla segnalazione della mancanza di assistenza da parte dei parenti obbligati agli alimenti, ai competenti organi dall'Autorità Giudiziaria ed intervenire per far fronte allo stato di bisogno, nelle more della rivalsa nei confronti dei soggetti obbligati. In caso di ricovero temporaneo o permanente presso strutture residenziali e semiresidenziali di anziani e disabili adulti, comprese le strutture sanitarie assistenziali, il soggetto è

tenuto a versare interamente la retta con l'ammontare dei propri redditi, facendo salva una franchigia mensile, come di seguito indicata, diretta al soddisfacimento delle sue esigenze personali:

- **strutture residenziali:** franchigia fino ad un quinto dell'importo corrispondente ad una pensione al minimo INPS che per l'anno 2008 è pari a **euro 443,12**;
- **strutture semiresidenziali:** franchigia fino alla metà dell'importo corrispondente ad una pensione al minimo INPS.

## **ART. 9 RIVALSA SUL PATRIMONIO IMMOBILIARE/MOBILIARE DELL'UTENTE**

Il Comune può adottare le misure necessarie, comprese quelle giudiziali, nei confronti delle persone per le quali si renda necessario un intervento di aiuto, che posseggano beni immobili e/o mobili il cui valore sia sufficiente a coprire in tutto o parzialmente le spese per la retta di inserimento, al fine di garantire all'Ente il rimborso delle somme per lo stesso eventualmente anticipate, maggiorate degli interessi legali.

I redditi percepiti a qualunque titolo e di qualunque natura, in data successiva all'ammissione in strutture residenziali o semiresidenziali, comprese le residenze sanitarie assistenziali, sono recuperati fino al raggiungimento delle quote erogate in eccedenza rispetto a quelle dovute dall'utente sulla base dei conteggi effettuati a seguito della nuova condizione economica.

## **ART. 10 DECORRENZA DELLE PRESTAZIONI**

Le prestazioni assistenziali richiedono, ai fini della loro fruibilità, di provvedimenti autorizzativi e decorrono dalla data stabilita nei richiamati atti.

E' consentito di derogare nei casi a carattere di urgenza ed indifferibilità, previa relazione del Servizio Sociale professionale che organizza la risposta, dopo aver acquisito autorizzazione telefonica dal Dirigente della Direzione Servizi Sociali.

## **CAPO II**

### ***PROCEDURE E MODALITÀ PER L'ACCESSO AL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI***

## **ART.11 ACCESSO AL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI**

Per accedere ai servizi ed agli interventi è necessario che l'interessato si rivolga presso l'ufficio del servizio sociale professionale o la costituenda PUA (Porta Unica di accesso) dove potrà ricevere informazioni, trovare ascolto, accoglienza ed orientamento sui diritti, sulle opportunità sociali, sui servizi e gli interventi esistenti sul territorio e risposte alle sue richieste.

In presenza di bisogni complessi ad alta integrazione socio sanitaria è operativa l'unità di valutazione multidimensionale attivata sulla base di apposito protocollo d'intesa con la ASL, che elabora, dopo una attenta analisi, un percorso socio sanitario condiviso con l'utente e con i suoi parenti.

## **ART. 12 MODALITÀ PER L'AMMISSIONE AI BENEFICI**

La richiesta del servizio deve essere sottoscritta dall'interessato o dal suo tutore o da un suo congiunto che con l'interessato intrattiene consolidati e verificabili rapporti di cura, su apposito modulo fornito dal Comune.

Il richiedente deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, le condizioni reddituali e patrimoniali della propria famiglia anagrafica, mediante autocertificazione rilasciata ai sensi delle normative vigenti, dove dovrà anche indicare il nominativo e gli indirizzi dei parenti obbligati.

Fatta salva l'unicità della dichiarazione sostitutiva unica, la cui validità è annuale dalla data dell'attestazione ISEE, il Comune per esigenze di trasparenza, uguaglianza e parità di trattamento, può tener conto, nella disciplina delle prestazioni che eroga, di variazioni della situazione economica successiva alla data di presentazione della dichiarazione medesima in quanto rilevanti ai sensi del presente Regolamento.

Inoltre, nel periodo di validità della dichiarazione sostitutiva, il cittadino che intenda far rilevare mutamenti delle condizioni familiari ed economiche, ai fini del calcolo ISEE, può presentare una nuova dichiarazione.

La decorrenza degli effetti delle variazioni e della nuova dichiarazione in relazione alle prestazioni da erogare, viene tenuta in considerazione dal mese successivo a quello della presentazione.

Il richiedente dovrà dichiarare di essere a conoscenza che possono essere eseguiti controlli da parte del Comune per verificare la veridicità delle dichiarazioni rese dallo stesso e dai suoi familiari, da confrontarsi con i dati del sistema informativo del Ministero delle Finanze, dell'INPS, e di qualunque altro Ente.

E' previsto altresì che l'interessato esprima il consenso al trattamento dei dati personali, in ragione dell'applicazione del presente regolamento, per lo svolgimento delle funzioni assistenziali in esso previste.

#### **ART. 13 ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE, PRESA IN CARICO E FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE, SOSPENSIONE E REVOCA DEL SERVIZIO**

La domanda corredata di tutta la documentazione prevista dal presente disciplinare è acquisita al protocollo dell'ente dopo la presentazione presso gli uffici di Servizio Sociale.

Dalla data di ricevimento della domanda si avvia il procedimento istruttorio a cura del Servizio Sociale che termina con l'emanazione di un provvedimento autorizzativo da parte del Dirigente della Direzione Servizi Sociali.

La durata del procedimento amministrativo è stabilita in 30gg. salvo i ritardi dovuti alla mancata presentazione da parte del richiedente della documentazione richiesta o all'acquisizione della documentazione d'ufficio, o ai tempi richiesti dalla Direzione Risorse Finanziarie dello stesso Ente Locale.

Nel caso in cui venga presentata documentazione incompleta, il Dirigente provvede a darne comunicazione all'interessato, indicando il termine di scadenza per l'integrazione. In caso di inosservanza dei termini prescritti, al cittadino richiedente il servizio sarà attribuita la quota massima di compartecipazione al costo del servizio.

Le valutazioni effettuate dai servizi Sociali e, dove necessario, da altre figure professionali interne od esterne all'Ente, in caso di bisogni complessi, confluiranno in un progetto individualizzato di aiuto/assistenza, concordato con i soggetti interessati e finalizzato al soddisfacimento del bisogno rilevato ed all'erogazione della prestazione ritenuta più adeguata nell'ambito delle unità di offerte messe a disposizione dall'Ente. Tale progetto, sottoscritto dall'utente ed eventualmente dalla famiglia comporta l'assunzione di precise responsabilità ed impegni per superare la condizione di bisogno.

Gli impegni richiesti sono finalizzati a rendere protagonisti attivi gli stessi fruitori dei servizi attraverso la valorizzazione delle loro potenzialità e risorse.

In caso di scarse disponibilità di bilancio e/o qualora le domande pervenute siano in numero superiore all'offerta dei servizi, saranno previste delle liste d'attesa nel rispetto delle seguenti variabili e secondo l'ordine di priorità di seguito indicato:

- *presenza nel nucleo di disabili gravi*

- *presenza di soggetti affetti da gravi patologie sanitarie*
- *minore rete di sostegno parentale*
- *condizione di solitudine*
- *valore ISEE più basso*
- *ordine cronologico di presentazione delle istanze*

Gli interventi ed i servizi offerti dal sistema integrato possono essere sospesi e/o revocati:

- *qualora risulti che l'utente abbia reso dichiarazioni mendaci*
- *qualora vengano meno le condizioni per le quali il servizio è stato reso*
- *nel caso di inadempienza all'assolvimento della quota di partecipazione alla spesa da parte del richiedente il servizio*
- *qualora, senza giustificati e validi motivi, non venga osservato dal fruitore dell'intervento il progetto d'assistenza concordato unitamente agli operatori dei servizi sociali*

Il provvedimento di sospensione e/o revoca potrà essere assunto, fatte salve le garanzie di tutela dei diritti di assistenza ai soggetti deboli (anziani, minori, disabili etc).

La sospensione/revoca deve essere comunicata a cura del Servizio Sociale al Dirigente della Direzione Servizi Sociali, qualora l'intervento preveda un onere economico a carico del Comune.

Il servizio amministrativo provvederà consequenzialmente a darne notizia all'interessato 15 giorni prima dell'emissione del relativo provvedimento, salvo particolari casi di urgenza per i quali si renda necessario l'esecuzione immediata con contestuale notifica all'interessato.

In tal caso la sospensione/revoca dell'intervento avrà decorrenza con effetto immediato.

#### **ART.14 RICORSI**

Le pratiche istruite secondo le modalità indicate nel presente Regolamento vengono inviate al Dirigente della Direzione Servizi Sociali per l'assunzione di provvedimenti amministrativi di competenza.

Nessuna proposta di intervento, contenente un impegno di spesa per l'Ente, può avere efficacia se priva del provvedimento dirigenziale.

Il cittadino può vedere non soddisfatta la sua richiesta, in tal caso il Dirigente dovrà darne comunicazione all'interessato motivando il diniego.

Quest'ultimo, entro 30 gg. dalla data di comunicazione può presentare ricorso al Sindaco per il riesame.

#### **ART.15 DECORRENZA, DURATA, DELEGHE E VERIFICA**

La prestazione ha decorrenza dalla data di presentazione dell'istanza e la durata è compatibilmente con le disponibilità di bilancio, correlata all'indicazione proposta dagli operatori dei servizi sociali.

Le prestazioni economiche possono essere rimosse anche da persone diverse dal titolare della provvidenza, su delega dell'interessato secondo le modalità previste dalla legge o su segnalazione dell'assistente sociale che ha in carico la gestione del caso.

E' prevista, almeno semestralmente, a cura dei Servizi Sociali, una verifica degli esiti ottenuti su tutti i servizi/prestazioni erogate e garantite nei limiti delle disponibilità finanziarie dell'Ente.

#### **ART.16 CONTROLLI**

L'Amministrazione Comunale per verificare la veridicità di quanto dichiarato dai cittadini nella documentazione presentata agli uffici Comunali, attiva due tipi di controllo: Controlli a campione con cadenza periodica su un numero determinato di autodichiarazioni, controlli su singole dichiarazioni/documentazioni qualora al momento della presentazione o in corso di istruttoria insorgano dubbi sulla veridicità dei contenuti.

I controlli possono essere effettuati con qualunque mezzo a disposizione, anche tramite richiesta agli organi competenti del Ministero delle Finanze.

La percentuale del campione non può essere inferiore al 10% rispetto al numero dei soggetti richiedenti il servizio e può essere incrementata dal Dirigente che stabilisce anche il criterio della scelta del campione da sottoporre a verifica con cadenza semestrale.

L'accertamento della non veridicità comporta la revoca del beneficio, la segnalazione all'Autorità Giudiziaria ed il recupero delle somme erogate, delle relative spese e degli interessi legali.

## ***DISPOSIZIONI FINALI***

### **Art.17 UTILIZZO DEI DATI PERSONALI**

Qualunque informazione relativa alla persona di cui l'Ente, tramite i suoi uffici Comunali, venga a conoscenza in ragione dell'applicazione del presente regolamento, è trattata solo per lo svolgimento delle funzioni di assistenza ivi previste nel rispetto della legge sulla privacy.

E' altresì ammessa la comunicazione dei dati personali raccolti ad altre amministrazioni pubbliche o a privati per assicurare la prestazione richiesta, previo consenso espresso dell'interessato.

### **ART.18 DECORRENZA**

Le disposizioni contenute nel presente disciplinare si applicano a tutti i servizi/interventi socio-assistenziali già assunti dall'Ente e disciplinati con regolamenti in fase di preparazione, unitamente alla Carta dei Servizi.

### **ART.19 RINVIO**

Per tutto quanto non previsto nel presente disciplinare si rinvia a quanto disposto dalle normative nazionali e regionali in materia.

### **ART.20 ENTRATA IN VIGORE**

Il presente disciplinare entra in vigore con l'esecutività della delibera di approvazione da parte del Consiglio Comunale ed è a disposizione dei cittadini, affinché ne possano prendere visione, presso la Direzione Servizi Sociali e presso le sedi del Servizio Sociale Professionale.